

Trattamento di disoccupazione nell'ambito dell'Unione europea

*L' Inps, con la **circolare n. 105 del 22 maggio 2015**, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità applicative delle regole comunitarie in caso di pagamento delle prestazioni di disoccupazione a favore dei cittadini che circolano all'interno dell'Unione europea in cerca di occupazione.*

.....

Tenuto conto dei cambiamenti della realtà sociale e delle particolarità delle legislazioni di alcuni Stati membri , al fine di garantire la piena tutela dei diritti dei cittadini , l'Inps ha ritenuto necessario completare le disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione , con riferimento alla fattispecie del lavoratore autonomo transfrontaliero in disoccupazione completa , nei casi in cui lo Stato membro di residenza non preveda alcuna assicurazione di disoccupazione per tale categoria di lavoratori.

Pertanto, è stato adottato il regolamento (UE) n. 465/2012 che ha modificato il regolamento (CE) n. 883/2004 con l'inserimento dell'articolo 65 bis.

Con la circolare in oggetto , si forniscono chiarimenti in merito alle modalità procedurali per la trattazione delle domande di prestazione di disoccupazione, da erogare in base all'articolo 65 del regolamento n. 883/2004, e delle richieste di rimborso, nonché le disposizioni attuative dell'articolo 65 bis dello stesso regolamento.

In particolare:

L'articolo 65 e 65 bis del regolamento (CE) 883/2004 , come modificato dal regolamento UE n. 465/2012 , definisce che **le prestazioni di disoccupazione sono erogate dall'istituzione dello Stato di residenza.**

I requisiti per il diritto, nonché i criteri di calcolo, sono quelli previsti in materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di residenza.

Tuttavia **l'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività lavorativa, è tenuta a**

rimborsare all'istituzione dello Stato di residenza l'intero importo delle prestazioni che questa istituzione ha erogato durante i primi tre mesi, prolungabile a cinque mesi alle seguenti condizioni:

- se la persona interessata, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi nello Stato membro alla cui legislazione era da ultimo assoggettato;
- se questi periodi assicurativi sono utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione.

Il pagamento della prestazione di disoccupazione compete di norma all'ente dello stato dove presta l'attività il lavoratore, salvo che quest'ultimo rientri nel paese di residenza, cosa questa che fa scattare la procedura descritta dalla circolare dell'Inps.

Destinatari

La disciplina della norma europea si riferisce alle seguenti categorie di lavoratori:

- frontalieri;
- lavoratori diversi dai frontalieri che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono soggetti e che non è necessariamente lo Stato in cui è esercitata l'attività subordinata o autonoma. (Secondo la circolare 105/2015 dell'Inps si tratta di lavoratori marittimi, persone che esercitano l'attività di regola in due o più stati membri, persone che fanno parte degli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci nonché i lavoratori stagionali)

Pagamento

Nei casi sopra riportati , quando l'interessato risulta residente in Italia ma assicurato in un altro stato membro, la prestazione sarà pagata dall'Inps anche se non sia mai stato assicurato in Italia.

L'ente previdenziale calcolerà la prestazione , con le regole italiane , tenendo conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

I presupposti per pagare la prestazione sono quelli richiesti dalla legislazione italiana, ma prendendo in considerazione i periodi di assicurazione maturati nello Stato in cui la persona è stata assicurata da ultimo e, se necessario, anche ricorrendo alla totalizzazione dei periodi fatti valere in altri Stati membri. La persona interessata deve presentare il documento portatile U1 rilasciato dall'Istituzione o dalle Istituzioni di detti Stati.

All'Inps spetta il rimborso da parte dello stato estero nei limiti indicati in premessa.

- * **Pagamento dell'istituzione estera** . Nel caso invece di un lavoratore residente all'estero che ha svolto periodi di lavoro e assicurazione in Italia, sarà l'istituzione estera a pagare la prestazione, che l'Inps dovrà rimborsare in parte, in caso di ritorno nel paese di residenza.

Rimborso

La richiesta di rimborso a favore dello Stato che procede al pagamento è soggetta a limitazioni.

In generale lo Stato di residenza che procede al pagamento può chiedere il rimborso all'istituzione dell'altro Stato, solo se l'interessato, prima di diventare disoccupato, ha maturato periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma nello Stato debitore (dove ha lavorato e dove era assicurato) se tali periodi sono riconosciuti utili ai fini delle prestazioni di disoccupazione in quest'ultimo Stato, questo anche se la prestazione, per mancanza di altri requisiti, non può essere riconosciuta in base alla legislazione dello Stato debitore.

Per esempio, nel caso di una persona disoccupata residente in Italia (Stato creditore), assicurata durante la sua ultima occupazione in un altro Stato membro (Stato debitore), la richiesta di rimborso potrà essere accolta dall'Istituzione estera solo se la persona in tale Stato abbia maturato periodi utili per il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione di quest'ultimo stato.

Invece, nel caso contrario di una persona rimasta disoccupata e residente in uno Stato membro (Stato creditore) diverso dall'Italia e che sia stata assicurata in Italia (Stato debitore) durante la sua ultima occupazione , la richiesta di rimborso da parte dello Stato creditore potrà essere accolta dalle strutture territoriali italiane, solo se tale persona in Italia abbia maturato periodi di assicurazione utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico della legislazione italiana.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)